

**REGOLAMENTO RIGUARDANTE  
GLI INCARICHI DI  
COLLABORAZIONE E/O  
CONSULENZA**

**Approvato dal CdA n. 57 del 13/05/2026**

## Indice

|                                                                                                                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>PREMESSA.....</b>                                                                                                              | <b>3</b> |
| ARTICOLO 1 – DISCIPLINA GENERALE.....                                                                                             | 4        |
| ARTICOLO 2 – TIPOLOGIA DI INCARICHI.....                                                                                          | 5        |
| ARTICOLO 3 – ASPETTI ORGANIZZATIVI.....                                                                                           | 6        |
| ARTICOLO 4 – CONFRONTO TRA I CONTRATTI DI APPALTI DI<br>SERVIZI E GLI INCARICHI ESTERNI DI CONSULENZA E/O<br>COLLABORAZIONE ..... | 6        |
| ARTICOLO 5 – PRINCIPI GENERALI DEL CONFERIMENTO .....                                                                             | 7        |
| ARTICOLO 6 – DESTINATARI DEGLI INCARICHI .....                                                                                    | 8        |
| ARTICOLO 7 – ESCLUSIONE DAL CONFERIMENTO .....                                                                                    | 9        |
| ARTICOLO 8 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO .....                                                                                       | 10       |
| ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DI TRASPARENZA .....                                                                                        | 11       |
| ARTICOLO 10 – INCARICHI ESCLUSI DAGLI ADEMPIMENTI..                                                                               | 12       |
| ARTICOLO 11 – DISPOSIZIONI FINALI .....                                                                                           | 12       |

## PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di competenza della Fondazione Teatro Regio di Parma (da ora anche la FONDAZIONE) finalizzati alla conclusione di incarichi esterni di consulenza e/o collaborazione.

Il documento si inserisce nel sistema di governance della FONDAZIONE, costituendo parte integrante della struttura documentale insieme al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), al Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001 e al Regolamento per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria. Tale sistema garantisce un approccio coordinato alla gestione del rischio e assicura una disciplina organica e trasparente delle procedure di affidamento, dei criteri di scelta e dei limiti economici applicabili.

Il presente Regolamento recepisce le Linee guida riguardanti incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca emanate dalla Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna della Corte dei Conti (Deliberazione n. 135/2024/INPR) e i principi contenuti nel Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma del Comune di Parma, in quanto la FONDAZIONE è parte integrante del "Gruppo Comune di Parma".

Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento si intendono al netto di IVA. Qualora il corrispettivo sia soggetto a contribuzione integrativa obbligatoria (es. contributi alle Casse previdenziali autonome o alla Gestione separata INPS), gli importi si intendono al netto di tali contributi.

Qualora l'importo economico non possa essere determinato preventivamente in maniera certa e definitiva, esso sarà calcolato sulla base della spesa storica dell'anno precedente, rettificata, ove necessario, in funzione di nuove esigenze sopravvenute. È esclusa qualsiasi forma di rinnovo automatico degli incarichi.

Tutti gli incarichi di cui al presente Regolamento dovranno essere affidati nel rigoroso rispetto del piano programmatico pluriennale e del bilancio previsionale annuale.

## ARTICOLO 1 – DISCIPLINA GENERALE

1. Per specifiche esigenze cui non è possibile far fronte con il personale in servizio, la FONDAZIONE può conferire esclusivamente incarichi individuali, mediante contratti di lavoro autonomo e/o occasionale, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, nel rispetto dei seguenti presupposti di legittimità:
  - A. L'oggetto della prestazione deve essere coerente con le finalità istituzionali e le attività previste dallo statuto della FONDAZIONE, nonché con obiettivi e progetti specifici e determinati, risultando funzionale alle esigenze operative e organizzative della stessa
  - B. la FONDAZIONE deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno e la coerenza della previsione di spesa con i documenti programmatici approvati;
  - C. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
  - D. non è ammesso il tacito rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
  - E. devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione;
  - F. la durata dell'incarico di collaborazione e/o consulenza non può avere durata superiore ai 5 (cinque) anni; e in ogni caso, così come previsto dallo Statuto (art. 10 comma 4), il mandato di eventuali collaboratori nominati dal Sovrintendente non potrà avere durata superiore di un anno al mandato del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria nei casi previsti dalla legge, quali:
  - attività da svolgere da professionisti iscritti in ordini o albi;
  - incarichi nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica;
  - incarichi a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per servizi di orientamento e certificazione dei contratti di lavoro (D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276).

In ogni caso, deve essere accertata la maturata esperienza nel settore.

3. Il ricorso agli incarichi di cui al presente articolo per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati come lavoratori subordinati in posizioni previste dalla pianta organica della FONDAZIONE approvata dal Consiglio di Amministrazione è vietato e costituisce causa di responsabilità amministrativa per l'organo della FONDAZIONE (Presidente e/o Sovrintendente) che ha stipulato il contratto.

## ARTICOLO 2 – TIPOLOGIA DI INCARICHI

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le prestazioni di tipo intellettuale o d'opera conferite mediante contratti di lavoro autonomo e/o occasionale, senza vincolo di subordinazione (senza inserimento stabile nell'organizzazione, senza obbligo di orario e continuità della prestazione), nel rispetto delle disposizioni di legge.
2. Sono ricompresi:
  - A. Incarichi di studio - definiti dall'art. 5 del D.P.R. n. 338/1994, si caratterizzano per la consegna, da parte dell'incaricato, dei risultati dello studio e delle soluzioni ai problemi sottoposti entro il termine stabilito nella lettera di incarico. I risultati devono essere accompagnati da una relazione illustrativa dell'attività svolta e del prodotto finale.
  - B. Consulenze - richieste di pareri ad esperti, finalizzate ad acquisire un giudizio tecnico idoneo ad orientare l'azione degli organi della FONDAZIONE.
  - C. Incarichi di ricerca - si caratterizzano per la preventiva definizione del programma da parte della FONDAZIONE e consistono nella raccolta organica di materiale utile alla realizzazione di finalità istituzionali. L'esito deve concretizzarsi in una relazione scritta che evidenzi le fonti reperite, la loro sistemazione e le conclusioni dell'incaricato.
  - D. Collaborazioni autonome e/o occasionali - non di natura artistica, iscrivibili alle categorie del collocamento ex ENPALS dei lavoratori dello spettacolo, per i quali la FONDAZIONE provvede agli adempimenti contributivi e/o al collocamento.

### ARTICOLO 3 – ASPETTI ORGANIZZATIVI

1. In base allo Statuto vigente della FONDAZIONE, gli organi competenti al conferimento degli incarichi esterni di consulenza e collaborazione sono:
  - A. Il Consiglio di Amministrazione (art. 7 e art. 8 Statuto) - ha il potere di amministrazione ordinaria e straordinaria, adotta i regolamenti interni, provvede alla nomina del Sovrintendente e può conferire deleghe ai propri componenti o al Sovrintendente, nei limiti previsti dalla legge e dallo Statuto.
  - B. Il Sovrintendente (art. 10 Statuto) - nominato dal Consiglio di Amministrazione, esercita i poteri delegati e può proporre la nomina di collaboratori, tra cui il Direttore Artistico.
2. Le nomine possono avvenire su proposta dei Responsabili di settore, dei Referenti per le attività didattiche, del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) oppure tramite procedura di evidenza pubblica (manifestazione d'interesse o indagine di mercato).
3. Tutte le nomine e i conferimenti di incarico devono essere formalizzati con atto scritto e motivato, nel rispetto delle competenze e delle procedure previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.

### ARTICOLO 4 – CONFRONTO TRA I CONTRATTI DI APPALTI DI SERVIZI E GLI INCARICHI ESTERNI DI CONSULENZA E/O COLLABORAZIONE

1. Il presente regolamento distingue chiaramente tra incarichi professionali di consulenza, studio e ricerca e contratti di appalto di servizi, al fine di garantire la corretta applicazione delle procedure e il rispetto dei principi di trasparenza, economicità ed efficacia.
2. I contratti di appalto di servizi sono disciplinati dal Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 36/2023) e sono caratterizzati da una prestazione di risultato, organizzazione imprenditoriale dei mezzi e assunzione del rischio d'impresa.

Gli incarichi di consulenza, studio e ricerca sono invece riconducibili ai contratti d'opera intellettuale (artt. 2222 e seguenti c.c.), con prestazione personale, autonomia e infungibilità.

3. La differenza tra le due tipologie di affidamento si basa su:
  - A. Criterio oggettivo ovvero natura della prestazione. Gli incarichi professionali consistono nell'elaborazione concettuale e professionale da parte di un soggetto competente, senza vincolo di subordinazione e in condizioni di indipendenza. I contratti di appalto prevedono il compimento di un'opera o servizio, con organizzazione imprenditoriale dei mezzi e assunzione del rischio di esecuzione da parte dell'esecutore.
  - B. Criterio soggettivo ovvero il soggetto giuridico destinatario della prestazione. Gli incarichi professionali sono affidati a persone fisiche per prestazioni personali e infungibili. Gli appalti di servizi sono affidati a soggetti organizzati (imprese, società, etc.) che mettono a disposizione mezzi e personale.
4. La scelta tra incarico professionale e appalto di servizi deve essere adeguatamente motivata, in modo da non eludere i principi generali di economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza.  
In particolare, la motivazione deve essere esplicitata nell'atto di affidamento e deve tenere conto:
  - A. della tipologia e della complessità della prestazione richiesta;
  - B. della necessità di acquisire competenze specifiche non presenti all'interno della FONDAZIONE;
  - C. degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente.
5. (casi particolari) Per incarichi legali di rappresentanza in giudizio e progettazioni speciali (sviluppo di soluzioni progettuali su misura per esigenze specifiche, complesse o non standard, che non possono essere soddisfatte con attività ordinarie o continuative) si applicano le norme specifiche di settore e, ove previsto, le direttive dell'Unione Europea.

## ARTICOLO 5 – PRINCIPI GENERALI DEL CONFERIMENTO

1. Tutti gli incarichi esterni devono essere conferiti nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza. Il ricorso a soggetti esterni è consentito solo in caso di accertata impossibilità di utilizzare risorse interne, per esigenze di alta specializzazione o temporaneità.

2. Il conferimento di incarichi esterni è subordinato a:
  - A. accertamento motivato dell'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane interne;
  - B. individuazione puntuale dell'oggetto, della durata e del compenso della prestazione;
  - C. verifica della temporaneità e dell'elevata qualificazione della prestazione richiesta.
3. Anche se non direttamente applicabili, la FONDAZIONE valorizza e recepisce i principi generali introdotti dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 36/2023), in particolare:
  - A. Principio del risultato: perseguimento della massima tempestività e del miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
  - B. Principio della fiducia: presunzione di legittimità dell'operato della FONDAZIONE, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato;
  - C. Principio dell'accesso al mercato: garanzia di accesso agli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità;
  - D. Principio di buona fede: le parti sono tenute a comportarsi secondo buona fede in tutte le fasi del procedimento di affidamento e di esecuzione dell'incarico.

#### ARTICOLO 6 – DESTINATARI DEGLI INCARICHI

1. Fermo quanto previsto all'art. 1, comma 2 del presente Regolamento, laddove si dovesse ravvisare la necessità di conferimento di un incarico di collaborazione autonoma e/o occasionale, lo stesso dovrà essere conferito:
  - A. a liberi professionisti, singoli od associati, iscritti negli ordini, albi o elenchi previsti dalle vigenti disposizioni di legge e che abbiano comunque maturato una specifica esperienza nel settore;
  - B. a docenti universitari oppure a soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria correlata al contenuto della prestazione richiesta;

- C. ad istituti pubblici di ricerca o enti che, per loro caratteristiche e per documentate esperienze maturate, diano fondato affidamento circa lo svolgimento degli incarichi da assegnare;
  - D. alle Università e agli Istituti Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (AFAM) o loro strutture organizzative interne, individuate secondo il rispettivo ordinamento.
2. Gli incarichi che hanno per oggetto prestazioni per il cui svolgimento è richiesta l'iscrizione in appositi albi professionali, possono essere affidati esclusivamente a soggetti in possesso di tale requisito.

#### ARTICOLO 7 – ESCLUSIONE DAL CONFERIMENTO

1. Non possono essere conferiti incarichi di collaborazione o consulenza ai soggetti che:
- A. abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli albi professionali, ove richiesti per lo svolgimento dell'incarico;
  - B. abbiano commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dalla FONDAZIONE;
  - C. abbiano in corso un contenzioso con la FONDAZIONE;
  - D. siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che abbiano rapporti commerciali con la FONDAZIONE, ivi compreso l'incarico in organi sociali di società controllate dalla FONDAZIONE;
  - E. siano consulenti legali, amministrativi o tecnici che prestino opera con carattere di continuità in favore dei soggetti di cui alla precedente lettera d).
2. Sono altresì esclusi dal conferimento degli incarichi i soggetti che si trovino in situazioni di conflitto di interessi, incompatibilità o altre cause di esclusione nei confronti della FONDAZIONE previste dalla normativa vigente.

## ARTICOLO 8 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO

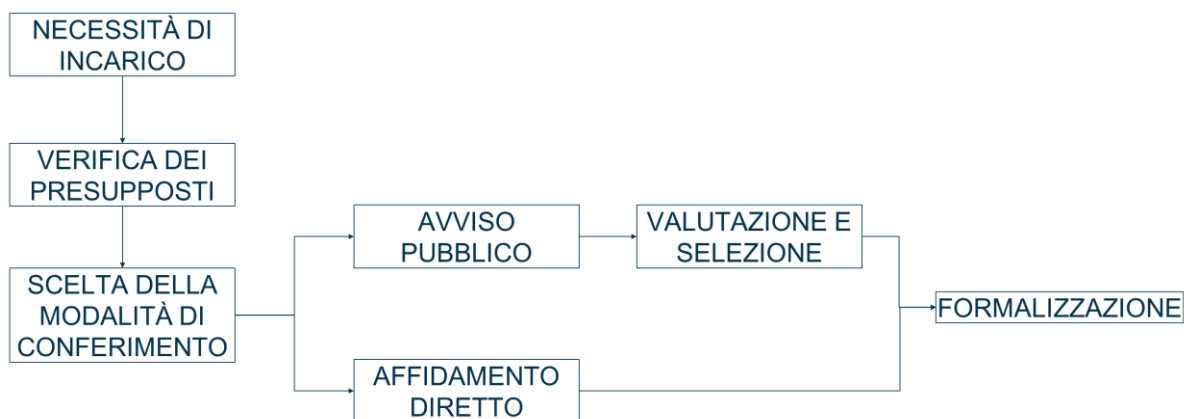


Fig. 8.1 – Rappresentazione del processo di conferimento

1. La FONDAZIONE individua due soglie per definire la rilevanza dell'incarico conferito che ne determina le modalità di conferimento:
  - A. incarichi esterni con importo economico **inferiore o uguale ai 20.000 Euro** (ventimila/00);
  - B. incarichi esterni con importo economico **superiore a 20.000 Euro** (ventimila/00).
2. Il conferimento può avvenire tramite le seguenti modalità:

### **TIPOLOGIA A: Affidamento diretto**

Ammesso per incarichi di importo contenuto, previa motivazione e rispetto dei principi di economicità e trasparenza.

### **TIPOLOGIA B: Avviso pubblico, valutazione e selezione**

È la modalità ordinaria per incarichi di maggiore rilevanza.

L'avviso deve essere pubblicato sul sito istituzionale per almeno 15 (quindici) giorni, riducibili a 7 giorni solo in caso di motivata urgenza, e deve indicare:

- oggetto, natura e durata dell'incarico;
- requisiti generali e specifici richiesti;
- compenso di riferimento;
- modalità di selezione e criteri di valutazione (qualora la selezione non avvenga sulla base del confronto dei *curricula* dei candidati);
- termini e modalità di presentazione delle candidature.

La valutazione delle candidature è effettuata dal Sovrintendente, da un gruppo di valutazione o dal Consiglio di Amministrazione, con pubblicazione degli esiti sul sito della FONDAZIONE.

3. In tutti i casi, l'incarico deve essere conferito con atto scritto e motivato, sottoscritto dalla FONDAZIONE nel rispetto dei poteri di delega previsti dallo Statuto.
4. È sempre ammesso il ricorso a procedura negoziata per la selezione dell'affidatario, previa individuazione di criteri predefiniti, qualora ritenuta la modalità più idonea in ragione della natura e/o delle caratteristiche dell'incarico.

#### ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DI TRASPARENZA

1. Tutti gli incarichi conferiti devono avere evidenza pubblica sul sito istituzionale della FONDAZIONE, alla sezione "Amministrazione Trasparente" - Macrosezione "Consulenti e collaboratori".
2. La pubblicazione, così come previsto dall'art. 15 del D.Lgs. 33/2013, deve contenere almeno le seguenti informazioni:
  - A. gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
  - B. il curriculum vitae del soggetto incaricato;
  - C. i dati, comunicati tramite autodichiarazione degli interessati, relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, o allo svolgimento di attività professionali; nonché quelli relativi alla eventuale sussistenza di ipotesi di conflitto di interessi – entrambi certificati tramite autodichiarazione fornita dalla FONDAZIONE;
  - D. i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
3. La pubblicazione delle informazioni di cui sopra costituisce condizione per l'efficacia dell'atto di conferimento e per la liquidazione dei relativi compensi.
4. Per gli incarichi conferiti a dipendenti pubblici, si applicano le norme in materia di comunicazione, pubblicazione e verifica del cumulo degli emolumenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

5. La FONDAZIONE effettuerà la verifica delle dichiarazioni rese circa la possibile sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interessi, anche mediante controlli a campione. In caso di accertato conflitto di interessi o incompatibilità/inconferibilità, la FONDAZIONE potrà procedere alla revoca dell'incarico e all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

#### ARTICOLO 10 – INCARICHI ESCLUSI DAGLI ADEMPIMENTI

1. In deroga a quanto previsto dal presente Regolamento, non sono soggetti agli adempimenti di cui all'art. 8 i seguenti incarichi, in conformità alle disposizioni normative vigenti e alle linee guida della Corte dei Conti Emilia-Romagna:
  - A. Incarichi di componente di organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché incarichi relativi al sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, per esplicita previsione del comma 6-quater dell'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001;
  - B. Incarichi riguardanti prestazioni professionali consistenti in servizi o adempimenti obbligatori per legge, quali, a titolo esemplificativo, il "medico competente" ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008;
  - C. Incarichi ex art. 110 TUEL (alta specializzazione) ed ex art. 90 TUEL (incarichi di diretta collaborazione), disciplinati da specifiche disposizioni e non rientranti nella disciplina generale dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001;
  - D. Incarichi di addetto stampa, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 150/2000, non soggetti alla disciplina dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001;
  - E. Incarichi di rappresentanza e patrocinio giudiziale, in quanto estranei alla nozione di consulenza.
2. Sono altresì esclusi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, non più ammessi dalla normativa vigente.

#### ARTICOLO 11 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge in materia di rapporti di lavoro autonomo e/o occasionale e le norme specifiche di settore.

2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE e viene pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".
3. Il Regolamento potrà essere aggiornato e modificato in relazione a sopravvenute esigenze normative, a modifiche legislative o a indicazioni degli organi di controllo.